

TRIBUNALE DI FERRARA

Sezione Lavoro e previdenza

*

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse di **SCARPATO CLEMENTE** nato il 21.11.1984 a Napoli - C.F. SCRCMN84S21F839K, res.te in Melito di Napoli (NA) alla Via Amerigo Vespucci 13, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Caserta alla Via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel: 0823/329751

PEC: avv.gianluca.corriere@pec.it; giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna alla Via Testoni nr. 6 Bologna cap 40123
PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

*

Oggetto: riconoscimento del titolo di preferenza per aver prestato servizio militare volontario nelle Forze armate e di essere stato congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma

Premesso che



1. Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella Graduatoria Permanente ATA 24 Mesi della Provincia di Ferrara per l'a.s. 2023/24, acquisita all'Ufficio scolastico di Ferrara con il n prot m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.9580403.05-05-2023.05-05-2023
2. In ragione dei titoli dichiarati nella suddetta domanda, l'istante si è collocato nella graduatoria permanente di 1 fascia in posizione 178 con punti 16,10
3. Il ricorrente ha dichiarato nella domanda di aver prestato servizio militare volontario nelle Forze armate e di essere stato congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma quale VFP dal **14.02.2006 al 13.02.2007** dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di II° grado;
4. Il suddetto servizio veniva dichiarato oltrech  nella sezione dedicata ai titoli di servizio che tra i titoli di preferenza con specificazione anche del numero dell'atto
5. L'amministrazione nel valutare la domanda del ricorrente ha erroneamente omesso di attribuirgli la preferenza per il servizio militare volontario;
6. Il ricorrente segnalava a mezzo mail all' amministrazione scolastica l'errore in oggetto senza ottenere risposta

Tutto ci  premesso in fatto, agisce il ricorrente in giudizio le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) In via pregiudiziale di rito

Integrit  del contraddittorio. Appare utile una breve digressione al fine



di stabilire se vi sia o meno necessità di integrare il contraddittorio con soggetti terzi.

Al riguardo la Cass. Sez. L , Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018 ha chiarito:

“In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. (Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma 3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria).”

Si tratta di un diritto soggettivo relativo ad uno status – come richiesto dallo stesso bando di concorso straordinario – che una volta esistente in capo al soggetto interessato determina *ipso iure* l'accesso alla quota riservata di posti e senza che la P.A. debba rivalutare le risultanze concorsuali mediante confronto fra le posizioni dei candidati, dovendo la P.A. semplicemente riconoscere lo stato d'invalidità e darne conseguente applicazione senza svolgere alcuna ulteriore valutazione discrezionale. (Corte appello Milano, 31/05/2021, n.398).



In ogni caso la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi nei cui riguardi dovrebbe disporsi l'integrazione del contraddittorio e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (vedi, da ultimo, Cass., 2/03/2020, n. 5679; conformi: Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880) nonché il rischio - nel caso di accertamento del diritto alla riserva e di violazione dell'obbligo di rispettare la relativa quota - di un pregiudizio per altri candidati, allegandone l'effettività attraverso l'indicazione degli effetti che quel diritto avrebbe avuto sulla graduatoria coinvolta. Non rileva, invero, l'eventuale mera esigenza di tutelare il diritto di difesa dei terzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass., 9 marzo 2004, n. 4714 e Cass., 10 Marzo 2008, n. 6381). Peraltro, come affermato reiteratamente dalla giurisprudenza, anche in ambito di graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, che "ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione" (Cass. 9 novembre 2018, n. 28766), valendo altrimenti il consolidato principio per cui "la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti



pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione" (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880). Nel caso di specie, il ricorrente non indica la concreta utilità che intende perseguire attraverso la riformulazione della graduatoria, essendosi solo riservato "...di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi..."

II) Nel merito

I titoli di preferenza definiscono le categorie di cittadini alle quali - durante una selezione pubblica - è riconosciuta una preferenza a parità degli altri requisiti. Nel caso delle graduatorie ATA 24 mesi, sul portale Istanze On Line è prevista una sezione a loro dedicata, la cui compilazione è facoltativa.

Tra i titoli di preferenza che è possibile inserire nella fase di presentazione della domanda ATA 24 mesi è indicato alla lett T) *"militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;"* in conformità all'art 8 del Bando (*"Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza"*)

Eventuali errori nella compilazione commessi dal ricorrente nella compilazione della domanda non giustificano il mancato riconoscimento del titolo di preferenza: un intervento correttivo dell'Amministrazione (che nel caso in esame era a conoscenza della preferenza espressa dalla ricorrente) deve peraltro ritenersi doveroso, anche in considerazione dell'obbligo che l'ordinamento pone in capo alle pubbliche amministrazioni di attivarsi per rettificare



dichiarazioni ed istanze erronee od incomplete, tramite il cd. soccorso istruttorio che, trovando fondamento negli artt. 6, comma 1 lett. b della Legge n. 241/1990 e 71, comma 3, del DPR n. 445/2000, consente alla pubblica amministrazione di emendare lacune od errori nella fase istruttoria di un rapporto tra P.A. e soggetti privati, che va sempre improntato alla piena e leale collaborazione. Né vi è ragione di ritenere che l'obbligo del soccorso istruttorio affievolisca di fronte al fatto che le procedure per la formazione delle graduatorie in esame prevedono l'utilizzo del mezzo informatico, il quale -anzi- potrebbe prestarsi a maggiori errori, proprio per gli automatismi che caratterizzano la procedura informatizzata.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

ricorre

al Giudice del Lavoro affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero



dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara

2. Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di preferenza previsto dal bando per aver prestato servizio volontario nelle Forze armate senza demerito al termine della ferma e per l'effetto ordinare alla amministrazione la rettifica della graduatoria permanente con ogni conseguenza giuridica ed economica ai fini della immissione in ruolo con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni, anche futuri, per la tardiva immissione in ruolo;
3. vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

In via istruttoria.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale. Chiede di essere ammesso a provare per interpello e/o all'esito per testi, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

Domanda inserimento/aggiornamento; Certificato espletamento servizio militare; Titoli del ricorrente; Bando Ata 24 mesi ; Graduatoria permanente; mail di reclamo, Esenzione contributo unificato;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 38.107,72.

Avv. Giuseppe Tescione

Avv. Gianluca Corriere

